

Il trasporto di cani che provoca sofferenze rientra nel penale

Non contano le leggi speciali. La fattispecie non è solo amministrativa

umus commissi delicti. La
Cassazione conferma un principio già espresso in giurisprudenza: il trasporto di cani
che provoca sofferenze inutili o lesioni rientra nel Codice

Penale. Bene ha fatto il Tribunale di Bologna a convalidare il sequestro del furgone che trasportava 582 cani lungo la Penisola. La Corte di Cassazione avvalora la decisione del Tribunale di Bologna in favore del sequestro preventivo del mezzo e di 582 animali, rinvenuti in un furgone privato dalla Polizia Stradale sulla A1. Gli animali, in viaggio da Varese verso la Sicilia si trovavano «in condizioni tali che non erano adeguatamente salvaguardate le esigenze di salute».

Evidente il nesso tra il mezzo e le condizioni degli animali e dunque conseguente il passaggio da fattispecie amministrativa a penale: insufficienti le quattro prese d'aria, nelle gabbie non c'erano abbeveratoi e in più il veicolo era inidoneo in quanto autorizzato dalla ASL al trasporto di animali da reddito per una durata non superiore alle 12 ore. Quindi un mezzo sequestrabile in via preventiva in base all'articolo 544-ter del Codice Penale. Il provvedimento - contestato dai proprietari del mezzo per errata individuazione della fattispecie delittuosa - è stato convalidato dal Tribunale di Bologna e dalla Cassazione, sulla base dell'istruttoria supportata dalle relazioni tecniche del veterinario in-



tervenuto in occasione del controllo. Il veterinario chiamato sul posto rilevava infatti che alcuni cani erano già morti, altri erano feriti, altri ancora mostravano segni di sofferenza.

E LE LEGGI SPECIALI?

Anche se gli articoli 544-bis e seguenti del Codice Penale non trovano applicazione nei casi previsti dalle leggi speciali - nei quali ricade il trasporto di animali - i giudici hanno oservato che «la norma speciale applicabile, cioè il decreto legislativo 151/2007, a sua volta prevede che sia irrogata a carico di chi nel corso del trasporto di animali cagioni loro sofferenze inutili o lesioni la sanzione amministrativa pecuniaria, ma ciò salvo che il fatto costituisca reato». E il fatto di specie costituisce senza dubbio reato, secondo i giudici.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la riserva contenuta nel comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 151/2007 «recede a tutto favore della norma penale». «È di tutta evidenza - si legge in sentenza - che le condizioni di disagio e di stress in cui sono state rinvenute le bestie oggetto del trasporto - tali da integrare gli estremi della lesione della loro integrità fisica - siano dipese dalle modalità in cui il trasporto stesso era in corso di svolgimento, in quanto modalità idonee, appunto, ad imporre alle predette bestie delle fatiche e delle privazioni non consone alle loro caratteristiche».

Nessun dubbio pertanto sulla sussistenza del fumus commissi delicti. Ricorso respinto.

LA MASSIMA

Sebbene l'art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento del codice penale preveda che le norme di cui agli artt. 544-bis e seg. cod. pen., non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia, fra l'altro, di trasporto di animali, deve tuttavia osservarsi che, con riferimento al trasporto di animali, la norma speciale applicabile, cioè il dlgs n. 151 del 2007, a sua volta prevede, all'art. 7, comma 6, che sia irrogata a carico di chi nel corso del trasporto di animali cagioni loro sofferenze inutili o lesioni la sanzione amministrativa pecuniaria, ma ciò salvo che il fatto costituisca reato (sentenza 28578, sezione Terza Penale, del 03-07-2014).

(foto d'archivio)

Litigio al ristorante per la 'doggy bag'

Proprietari sempre più tutelati. "Uno schifo" il servizio dell'hotel che la nega

a Cassazione (sentenza 29942/2014) ha dato torto ad un albergatore del Trentino Alto Adige che aveva denunciato un cliente che aveva definito «uno schifo» i servizi

dell'hotel che vietavano la «doggy bag» e il riempimento della borraccia. Per i giudici fa ormai parte delle regole «comunemente accettate nella civile convivenza» permettere ai clienti di ristoranti e alberghi di portar via dal tavolo il cibo avanzato per darlo ai propri cani. È anche ammesso il diritto di riempire la propria borraccia con l'acqua che è rimasta nella bottiglia.

Un friulano di 76 anni, aveva avuto un diverbio con i proprietari dell'hotel e aveva anche rilasciato un'intervista alla stampa locale per lamentarsi dei disservizi subiti. Per quanto riguarda l'intervista, i giudici lo avevano assolto dall'accusa di ingiuria ritenendo un suo «legittimo esercizio del diritto di critica» esternare il suo parere («uno schifo») - sull'hotel. Per la stessa frase, invece, era stato condannato per ingiuria a risarcire gli albergatori e anche alla condanna penale (la cui entità non è riportata in sentenza). La Cassazione l'ha assolto anche da questa seconda imputazione, perché al cliente doveva essere riconosciuta «l'esimente della provocazione» dal momento che la sua esternazione costituiva «l'effettiva e sostanzialmente immediata reazione ai disservizi subiti ed all'imposizione di regole» (il di-



vieto della «doggy bag» e di riempire la borraccia) «non irragionevolmente ritenute pretestuose ed ingiuste dall'imputato». Secondo gli ermellini ci si può giustamente sentire provocati «anche dalla lesione di regole comunemente accettate nella civile convivenza». Tra queste rientra l'usanza di portarsi via dal ristorante gli avanzi per il cane e di rifornire la propria borraccia in vista delle gite.

La fattispecie "integra effettivamente - dicono i Giudici - quella tipizzata dal secondo comma dell'articolo 599 del codice penale, atteso che il fatto ingiusto altrui può essere costituito anche dalla lesione di regole comunemente accettate nella civile convivenza". Così recita il Codice Penale in fatto di ritorsione e provocazione: "(...) se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori. Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli ar-


ticoli 594 e 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all'offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute". L'imputato risulta dunque "non punibile ai sensi dell'articolo 599 comma 2 cp, avendo agito nello stato d'ira determinato dal fatto inqiusto altrui"

LA MASSIMA

Non risponde del reato di ingiuria chi usa epiteti negativi contro il proprietario del ristorante che non permette di portare via gli avanzi per il cane perché sussiste l'esimente della provocazione per l'immediata reazione ai disservizi subiti e all'imposizione di regole ritenute pretestuose e inqiuste.

TAR LAZIO BOCCIA ORDINANZA MARINO

ia libera agli animali sulle spiagge libere del litorale romano. Questa la decisione del Tar del Lazio che ha accolto la richiesta dell'associazione ambientalista "Earth". Il Tar consente dunque ai cittadini di portare in spiaggia anche i loro animali da compagnia nelle aree adibite al loro ingresso (cosiddette "bau beach") congelando un divieto che parte dal 2006. In quell'anno una delibera regionale impose a tutti i Comuni di "individuare alcune spiagge da destinare all'accoglienza temporanea di animali da compagnia". Il Comune di Roma però vietava con propria ordinanza ai cosiddetti «conduttori di cani» l'accesso alle spiagge libere dell'arenile romano dal 1° maggio al 30 settembre, in pratica per l'intera stagione balneare. Le multe per i



trasgressori erano fissate tra i 50 ed i 300 euro. Ora al Campidoglio restano venti giorni per individuare i tratti di arenile che possono accogliere cani e gatti.